

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1542

**COMUNE DI NARDO' – Variante al P.R.G. – D.G.R. n. 1860/2014 - DCC n. 93 del 19.12.2019. Compatibilità paesaggistica ex art. 96.1.c NTA del PPTR - Approvazione definitiva, art. 16 della L.R. 56/1980.**

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:

#### PREMESSO

Il Comune di Nardò (LE) è dotato di PRG approvato in via definitiva con DGR n. 345 del 20.04.2001.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 16.12.2005 adottava la Variante al P.R.G. sulle determinazioni definitive inerenti alcuni ambiti territoriali già oggetto di osservazioni in sede di adozione dello stesso PRG.

Con nota comunale prot. n. 3403 del 24.01.2007 il Comune trasmetteva la documentazione relativa alla variante in oggetto.

Con Delibera n. 1167 del 18.05.2010 la Giunta Regionale recepiva i contenuti della relazione n. 07/2010 del CUR, approvando le varianti indicate nell'elenco di detta relazione n. 7/2010 del SUR, rubricate con i numeri 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33 e 34, nonché la variante denominata "ex osservazione n. 40".

Con la stessa deliberazione n. 1167/2010 non furono approvate e quindi rimesse al Comune per le controdeduzioni e/o adeguamento ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980 le varianti rubricate ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30 e 31.

Con nota prot. n. 110609 del 04.04.2012 il Comune di Nardò inviava la DCC n. 32 del 21.03.2012 con la quale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, riscontrava la DGR di adeguamento e/o controdeduzione.

Con DGR n. 1860/2014 la Giunta Regionale approvava la variante al PRG, adottata con delibera di C.C. n. 111 del 16/12/2005 dal Comune di Nardò, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla DGR n. 1167/2010 così come integrate e/o modificate nell'ambito della stessa DGR n. 1860/2014, con richiesta al Comune, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, di predisporre elaborati grafici contenenti il riporto delle determinazioni esaustive presenti nel provvedimento, richiedendo altresì di provvedere, nel contempo, agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 152/2006, *“riservandosi l'approvazione definitiva delle varianti in questione ad esito degli adempimenti posti in capo al Comune, innanzi esposti”*.

Il Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, nell'ambito del procedimento di variante al PRG, ha rilasciato con nota prot. n. 5793 del 15.04.2014 il parere ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

Con la suddetta DGR n. 1860/2014 la Giunta Regionale stabiliva di:

*“- ritenere ammissibili dal punto di vista tecnico – urbanistico le varianti individuate nell'elenco innanzi riportato con i numeri: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34.  
- ritenere non ammissibili dal punto di vista tecnico – urbanistico le varianti individuate nell'elenco innanzi riportato con i numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16 e 17.”*

Inoltre precisava che attesa *“la particolare complessità della proposta comunale, soprattutto con riferimento agli aspetti cartografici, si ritiene necessario richiedere l'adeguamento cartografico degli elaborati di cui alla deliberazione CC n. 111/2005 alle risultanze del presente provvedimento e di richiedere, altresì, di provvedere in tale fase agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 152/2006. (...)”*

Con nota prot. n. 00300860 del 19.07.2017, consegnata in data 03.08.2017 e acquisita dalla Sezione Urbanistica con prot. n. 5717 del 04.08.2017, il Comune di Nardò trasmetteva la DCC n. 35 del 29.03.2017 avente ad oggetto "Osservazioni al PRG vigente approvato con DGR n. 345/2001 ex Gruppi nr. 4-6 di cui alla Del. C.C. 111/2005. Approvazione cartografie definitive e presa d'atto adempimenti di cui al D.Lgs 152/06 come da richiesta della Regione di cui alla DGR n. 1860/2014.

Con nota prot. n. 39 del 05.01.2018, la Sezione Urbanistica regionale, verificata d'ufficio la mancata trasmissione del parere ex art. 89 DPR n. 380/2001, in materia di tutela dal rischio sismico, invitava il Comune a trasmettere al Servizio Autorità Idraulica della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia la documentazione di cui sopra al fine dell'ottenimento del parere necessario alla conclusione del procedimento di variante ex art. 16 della L.R. n. 56/80.

Con nota prot. n. 2076 del 06.02.2018 e successiva nota prot. n. 15994 del 25.10.2018 la Sezione Lavori Pubblici regionale rilasciava il suddetto parere.

Con riferimento alla procedura di cui al D.Lgs n. 152/2006 in materia di VAS, il Comune provvedeva a registrare singolarmente le varianti puntuali afferenti ad unico atto amministrativo (DCC n. 111/2005), ai sensi del punto 7.2 del Regolamento Regionale n. 18/2013 di cui alla L.R. n. 44/2012, con esito: "non selezionato".

Con nota prot. n. 7935 del 12.10.2018 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, trasmetteva il parere di non compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR, esprimendosi nel merito delle istanze (ex gruppo 6) n. 26 (Variante n. 9 – non favorevole), 46 (Variante n. 13 – non favorevole) e 131 (Variante n. 21 – non favorevole).

Con successiva nota prot. n. 8752 del 15.11.2018 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, trasmetteva il proprio parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR con prescrizioni sulle rimanenti varianti interessate dall'unico procedimento già oggetto di parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P (Variante n. 7 - Istanza n. 14 ex gruppo 6; Variante n. 10 - Istanza n. 28 ex gruppo; Variante n. 11 - Istanza n. 39 ex gruppo 6; Variante n. 12 - Istanza n. 40 ex gruppo; Variante n. 14 - Istanza n. 55 ex gruppo 6; Variante n. 18 - Istanza n. 119 ex gruppo 6; Variante n. 19 - Istanza n. 124 ex gruppo 6; Variante 22 Istanza n. 139, 140, 142, 143, 227 ex gruppo 6; Variante n. 24 Istanza n. 182 ex gruppo 6; Variante n. 25 Istanza n. 187 ex gruppo 6; Variante n. 26 Istanza n. 196 ex gruppo 6; Variante n. 27 Istanza n. 204 ex gruppo 6; Variante n. 28 Istanza n. 234 ex gruppo 6; Variante n. 29 Istanza n. 235, 243, 293 ex gruppo 6; Variante n. 30 Istanza n. 246 ex gruppo 6; Variante n. 31 Istanza n. 274 ex gruppo 6; Variante n.32 Istanza n. 290 ex gruppo 6; Variante n. 33 Istanza n. 291, 292 ex gruppo 6; Variante n. 34 Istanza n. 299 ex gruppo 6) nonché quelle non oggetto di parere poiché non interessate da tutele del PPTR come già del PUTT/P (Variante n. 20 - Istanza n. 126 ex gruppo 6; Variante n. 23 Istanza n. 176 ex gruppo 6).

Con nota protocollo n. 11512 del 18.12.2018 la Sezione Urbanistica richiedeva al Comune l'ulteriore aggiornamento degli elaborati grafici interessati, atteso che con DGR n. 1860/2014 la Giunta Regionale si era riservata l'approvazione definitiva delle varianti in oggetto ad esito degli adempimenti in capo al Comune, tra cui la predisposizione "di elaborati grafici contenenti il riporto delle determinazioni esaustive adottate con il presente provvedimento".

Con nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020 acquisita al protocollo della Sezione Urbanistica n. 1008 del 03.02.2020, il Comune ha trasmesso in formato digitale la DCC n. 93 del 19.12.2019 avente ad oggetto "Osservazioni PRG Gruppi 4 e 6 Del. G.R. 345/01. Variante al PRG adottata con Del. di C.C. n. 111 del 16.12.2005. Approvazione ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/80 a seguito di adeguamento nota Servizio Urbanistica regionale prot. n. AOO\_079/PROT\_04/12/2018-0011016. Trasmissione adeguamenti cartografici a seguito del parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96 NTA del PPTR e pareri art. 89 DPR 380/01" e i relativi elaborati.

Con riferimento agli atti trasmessi è stata elaborata una tabella ricognitiva riportante sinteticamente le valutazioni relative all'adeguamento cartografico degli elaborati contenenti le determinazioni adottate con DGR n. 1860/2014:

VARIANTE	ESITI VALUTAZIONI URBANISTICHE SU ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO
Variante n. 1 della DGR n. 1860/2014 (n. 12 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 4)	La variante è stata ritenuta <b>non ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014. Gli elaborati di P.R.G. Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22 riportano la qualificazione urbanistica del P.R.G. vigente
Variante n. 2 della DGR n. 1860/2014 (n. 29-73-134 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 4)	La variante è stata ritenuta <b>non ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014 <b>Gli elaborati di P.R.G. Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22 riportano la qualificazione urbanistica del P.R.G. vigente</b>
Variante n. 3 della DGR n. 1860/2014 (n. 38 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 4)	La variante è stata ritenuta <b>non ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014 <b>L'elaborato grafico Tav. 4.4 riporta la qualificazione urbanistica del P.R.G. vigente.</b>
Variante n. 4 della DGR n. 1860/2014 (n. 76 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 4)	La variante è stata ritenuta <b>non ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014 <b>Gli elaborati di P.R.G. Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22 riportano la qualificazione urbanistica del P.R.G. vigente.</b>
Variante n. 5 della DGR n. 1860/2014 (n. 253 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 4)	La Variante è stata ritenuta <b>non ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014. <b>Ciò premesso, si prende atto di quanto rappresentato dal Comune e si condivide la riqualificazione urbanistica dell'area come "Zona B21", evidenziando che detta modifica è anche assentibile ai sensi dell'art. 12, co. 3bis lett. c) della L.R. n. 20/2001, in quanto trattasi di discrasia tra la rappresentazione cartografica e l'art. 58 bis delle N.T.A. vigenti che disciplina le aree del Villaggio Resta.</b>
Variante n. 6 della DGR n. 1860/2014 (n. 305 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 4)	La proposta è stata ritenuta <b>non ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014 e pertanto le N.T.A. di Piano non sono state modificate.
Variante n. 7 della DGR n. 1860/2014 (n. 14 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)	La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014. <b>Gli elaborati di P.R.G. Tav. 6.3 e Tav. 4.18 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b>
Variante n. 8 della DGR n. 1860/2014 (n. 15 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)	La variante è stata ritenuta <b>non ammissibile</b> con D.G.R. n.1860/2014 <b>Gli elaborati Tav. 6.9, Tav. 4.20, Tav. 4.22 trasmessi dal Comune con nota prot. n. 0004696 del 30-01-2020 riportano la destinazione urbanistica del vigente PRG.</b>

<p><b>Variante n. 9 della DGR n. 1860/2014 (n. 26 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014. Tuttavia, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 7935 del 12-10-2018, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica previsto dall'art. 96.1.c delle NTA del PPTR ha ritenuto di <b>non poter esprimere parere favorevole</b>. <b>Gli elaborati Tav. 6.10 e Tav. 4.22 riportano la destinazione urbanistica di PRG vigente</b></p>
<p><b>Variante n. 10 della DGR n. 1860/2014 (n. 28 DCC n.111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014. <b>Gli elaborati Tav. 6.1 e Tav. 4.18 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>
<p><b>Variante n. 11 della DGR n. 1860/2014 (n. 39 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014. <b>Gli elaborati Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>
<p><b>Variante n. 12 della DGR n. 1860/2014 (n. 40 della DCC n.111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014. <b>Gli elaborati Tav. 6.9, Tav. 4.21 e Tav. 4.22 riportano quanto proposto.</b></p>
<p><b>Variante n. 13 della DGR n. 1860/2014 (n. 46 della DCC n.111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014. Tuttavia, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 7935 del 12-10-2018, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica previsto dall'art. 96.1.c delle NTA del PPTR ha ritenuto di <b>non poter esprimere parere favorevole</b>. <b>Gli elaborati Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22, riportano la destinazione urbanistica di PRG vigente.</b></p>
<p><b>Variante n. 14 della DGR n. 1860/2014 (n. 55 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014 e pertanto <b>le N.T.A. di Piano sono state modificate, come si evince dall'elaborato "Allegato 1"</b>.</p>
<p><b>Variante n. 15 della DGR n. 1860/2014 (n. 65 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La proposta è stata ritenuta <b>non ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014. <b>L'elaborato grafico Tav. 4.4 riporta la qualificazione urbanistica del P.R.G. vigente.</b></p>
<p><b>Variante n. 16 della DGR n. 1860/2014 (n. 71 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La proposta è stata ritenuta <b>non ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014. <b>Gli elaborati di P.R.G. Tav. 6.10 e Tav. 4.22 riportano la qualificazione urbanistica del P.R.G. vigente.</b></p>
<p><b>Variante n. 17 della DGR n. 1860/2014 (n. 93 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante è stata ritenuta <b>non ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014. <b>Gli elaborati Tav. 6.11 e Tav. 4.9 riportano la destinazione urbanistica del PRG vigente</b></p>
<p><b>Variante n. 18 della DGR n. 1860/2014 (n. 119 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n.1860/2014. <b>Gli elaborati Tav. 6.9, Tav. 4.20, Tav. 4.21 e Tav. 4.22 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>

<p><b>Variante n. 19 della DGR n. 1860/2014 (n. 124 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014. Tuttavia, l'Autorità di Bacino per la Puglia, con nota prot. n. 653 del 20/01/2016, <b>non ha ritenuto compatibile</b> la variante, <b>confermando, di fatto anche cartograficamente il PRG vigente.</b></p>
<p><b>Variante n. 20 della DGR n. 1860/2014 (n. 126 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014. <b>Gli elaborati grafici Tav. 6.4 e Tav. 4.18 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>
<p><b>Variante n. 21 della DGR n. 1860/2014 (n. 131 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014. Tuttavia, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 7935 del 12-10-2018, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica previsto dall'art. 96.1.c delle NTA del PPTR ha ritenuto di <b>non poter esprimere parere favorevole. L'art. 62 delle NTA risulta modificato come richiesto.</b></p>
<p><b>Variante n. 22 della DGR n.1860/2014 (nn. 139, 140, 142, 143 e 227 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014. <b>L'elaborato 4.12 riporta la qualificazione urbanistica di zona B21.</b></p>
<p><b>Variante n. 23 della DGR n. 1860/2014 (n. 176 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014 <b>Le N.T.A. di Piano sono state modificate, come si evince dall'elaborato "Allegato 1".</b></p>
<p><b>Variante n. 24 della DGR n. 1860/2014 (n. 182 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n.1860/2014. <b>Gli elaborati Tav. 6.10 e Tav. 4.22 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>
<p><b>Variante n. 25 della DGR n.1860/2014 (n.187 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La proposta stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n.1860/2014. <b>Gli elaborati Tav. 6.10 e Tav. 4.22 riportano la nuova destinazione urbanistica</b></p>
<p><b>Variante n. 26 della DGR n. 1860/2014 (n. 196 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La proposta stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n.1860/2014. <b>Gli elaborati Tav. 6.10 e Tav. 4.22 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>
<p><b>Variante n. 27 della DGR n. 1860/2014 (n. 204 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La proposta stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n.1860/2014 <b>Gli elaborati Tav. 6.6 e Tav. 4.21 riportano la nuova destinazione urbanistica</b></p>
<p><b>Variante n. 28 della DGR n. 1860/2014 (n. 234 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La proposta stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n.1860/2014. <b>Gli elaborati Tav. 6.12 e Tav. 4.9 riportano la nuova destinazione urbanistica</b></p>
<p><b>Variante n. 29 della DGR n. 1860/2014 (nn. 235, 243, 293 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014. <b>Gli elaborati Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>

<b>Variante n. 30 della DGR n. 1860/2014 (n. 246 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b>	La proposta stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014 <b>Gli elaborati Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b>
<b>Variante n. 31 della DGR n. 1860/2014 (n. 274 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b>	La proposta stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014 <b>Gli elaborati Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b>
<b>Variante n. 32 della DGR n.1860/2014 (n. 290 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b>	La proposta stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014. <b>Gli elaborati Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22 riportano la nuova destinazione urbanistica</b>
<b>Variante n. 33 della DGR n. 1860/2014 (n. 291 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b>	La proposta stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n.1860/2014. <b>Gli elaborati Tav. 6.6, Tav. 4.20 e Tav. 4.21 riportano la nuova destinazione urbanistica</b>
<b>Variante n. 34 della DGR n. 1860/2014 (n. 299 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b>	La proposta stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n.1860/2014. <b>L'elaborato grafico Tav. 4.18 riporta la modifica del perimetro di detto comparto</b>

VISTI

- il parere tecnico della Sezione Urbanistica posto in allegato A al presente provvedimento;
- il parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio posto in allegato B al presente provvedimento.

**GARANZIE DI RISERVATEZZA**

*La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.*

*Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.*

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e s.m.i.**

*La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.*

**(DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA)**

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4° - lettera "d)" della LR 7/97, propone alla Giunta:

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata.
2. **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, Allegato A, la **Variante al P.R.G.** –

**D.G.R. n. 1860/2014 - DCC n. 93 del 19.12.2019. Approvazione - Compatibilità paesaggistica ex art. 96 NTA del PPTR.**

3. **DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, sulla Variante al PRG del Comune di Nardò in argomento.
4. **DI ALLEGARE** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - A. parere tecnico della Sezione Urbanistica Allegato A;
  - B. parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Allegato B.
5. **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Nardò, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
6. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

*I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.*

*La P.O. Pianificazione Urbanistica 2*  
**(arch. Valentina Battaglini)**

*Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica*  
**(arch. Vincenzo Lasorella)**

*Il Dirigente della Sezione Urbanistica*  
**(dott. Giuseppe Maestri)**

*Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del DPGR 443/2015 e s.m.i., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione.*

*Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio*  
**(Ing. Barbara VALENZANO)**

*L'Assessore proponente*  
**(Prof. Alfonso PISICCHIO)**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;  
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

**D E L I B E R A**

7. **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata.
- 8.
9. **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, Allegato A, la **Variante al P.R.G. – D.G.R. n. 1860/2014 - DCC n. 93 del 19.12.2019. Approvazione - Compatibilità paesaggistica ex art. 96 NTA del PPTR.**
1. **DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, sulla Variante al PRG del Comune di Nardò in argomento.
2. **DI ALLEGARE** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - A. parere tecnico della Sezione Urbanistica;
  - B. parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
3. **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Nardò, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
4. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ANTONIO NUNZIANTE





**REGIONE  
PUGLIA**

Firmato digitalmente da: Giuseppe Maestri  
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727  
Motivo: notifica  
Luogo: bari  
Data: 15/09/2020 09:25:40

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**

**ALLEGATO A**

**OGGETTO: Comune di NARDO' (LE)** – Variante al P.R.G. – D.G.R. n. 1860/2014 - DCC n. 93 del 19.12.2019. Approvazione - Compatibilità paesaggistica ex art. 96 NTA del PPTR.

Il Comune di Nardò (LE) è dotato di PRG approvato in via definitiva con DGR n. 345 del 20.04.2001.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 16.12.2005 adottava la Variante al P.R.G. sulle determinazioni definitive inerenti alcuni ambiti territoriali già oggetto di osservazioni in sede di adozione dello stesso PRG.

Con nota comunale prot. n. 3403 del 24.01.2007 il Comune trasmetteva la seguente documentazione:

1. Delibera di adozione del C.C. n. 111 del 16/12/05 avente ad oggetto "Determinazioni definitive sulle osservazioni al P.R.G. gruppo 4 e 6 punto R-7 della Delibera di Giunta Regionale di approvazione definitiva n. 345/01. Adozione variante al P.R.G.";
2. Delibera n. 475 del 25/07/05 avente ad oggetto "Art. 16 L.R. 56/80 – Determinazioni definitive sulle osservazioni gruppi 4 e 6 punto R-7 della Delibera di G.R. n. 345/01 di "Approvazione definitiva" del P.R.G.";
3. Delibera di C.C. n. 70 del 06/11/06 avente ad oggetto "Determinazioni definitive sulle osservazioni gruppi 4 e 6 punto R-7 della Delibera di G.R. di approvazione definitiva del PRG. Determinazioni ex art. 16 L.R. 54/80";
4. Parere Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia – Taranto;
5. Parere Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
6. Parere Capitaneria di Porto di Gallipoli – Servizio Demanio Ambiente e Contenzioso;
7. Parere Agenzia delle Dogane di Brindisi;
8. Parere Provincia di Lecce – Ufficio Coordinamento Territoriale;
9. Parere Azienda Unità Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione
10. Attestazione deposito elaborati della variante presso la Segreteria Comunale per 30 gg. e avviso all'Albo Pretorio del Comune;
11. Elaborati scritto-grafici allegati alla Del. di C.C. n.111/2005:
  - A. 1 - Relazione;
  - A. 2.1 - Schede osservazioni gruppo 6;
  - A. 2.2 - Schede osservazioni gruppo 4;
  - A. 3 - Norme Tecniche di attuazione;
  - Tav. A – H Individuazione delle osservazioni per i gruppi 4 e 6 – scala 1:5.000;
  - Tavv. da 4.1 a 4.22 Zonizzazione – scala 1:5.000, riportanti le variazioni introdotte limitatamente alle osservazioni accolte e parzialmente accolte;
  - Tavv. da 6.1 a 6.14 Comparti d'intervento – zonizzazione – scala 1:2.000, riportanti le variazioni introdotte limitatamente alle osservazioni accolte e parzialmente accolte per i gruppi 4 e 6.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**

Con Delibera n. 1167 del 18.05.2010 la Giunta Regionale recepiva i contenuti della relazione n. 07/2010 del CUR, approvando le varianti indicate nell'elenco di detta relazione n. 7/2010 del SUR, rubricate con i numeri 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33 e 34, nonché la variante denominata "ex osservazione n. 40".

Con la stessa deliberazione n. 1167/2010 non furono approvate e quindi rimesse al Comune per le controdeduzioni e/o adeguamento ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980 le varianti rubricate ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30 e 31.

Con nota prot. n. 110609 del 04.04.2012 il Comune di Nardò inviava la DCC n. 32 del 21.03.2012 con la quale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, riscontrava la DGR di adeguamento e/o controdeduzione.

Con DGR n. 1860/2014 la Giunta Regionale approvava la variante al PRG, adottata con delibera di C.C. n. 111 del 16/12/2005 dal Comune di Nardò, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla DGR n. 1167/2010 così come integrate e/o modificate nell'ambito della stessa DGR n. 1860/2014, con richiesta al Comune, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, di predisporre elaborati grafici contenenti il riporto delle determinazioni esaustive presenti nel provvedimento, richiedendo altresì di provvedere, nel contempo, agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 152/2006, *"riservandosi l'approvazione definitiva delle varianti in questione ad esito degli adempimenti posti in capo al Comune, innanzi esposti"*.

*Il Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, nell'ambito del procedimento di variante al PRG, ha rilasciato con nota prot. n. 5793 del 15.04.2014 il parere ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.*

Con la suddetta DGR n. 1860/2014 la Giunta Regionale stabiliva di:

*"- ritenere ammissibili dal punto di vista tecnico – urbanistico le varianti individuate nell'elenco innanzi riportato con i numeri: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34.*

*- ritenere non ammissibili dal punto di vista tecnico – urbanistico le varianti individuate nell'elenco innanzi riportato con i numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16 e 17."*

Inoltre precisava che attesa *"la particolare complessità della proposta comunale, soprattutto con riferimento agli aspetti cartografici, si ritiene necessario richiedere l'adeguamento cartografico" degli elaborati di cui alla deliberazione CC n. 111/2005 alle risultanze del presente provvedimento e di richiedere, altresì, di provvedere in tale fase agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 152/2006. (...)"*

Con nota prot. n. 00300860 del 19.07.2017, consegnata in data 03.08.2017 e acquisita dalla Sezione Urbanistica con prot. n. 5717 del 04.08.2017, il Comune di Nardò trasmetteva la DCC n. 35 del 29.03.2017 avente ad oggetto "Osservazioni al PRG vigente approvato con DGR n. 345/2001 ex Gruppi nr. 4-6 di cui alla Del. C.C. 111/2005. Approvazione cartografie definitive e presa d'atto adempimenti di cui al D.Lgs 152/06 come da richiesta della Regione di cui alla DGR n. 1860/2014" e i seguenti documenti:

- Delibera di C.C. n. 35/2017;
- ALLEGATO 1 (gennaio 2017) SCHEDE DELLE OSSERVAZIONI;
- ALLEGATO 2 (gennaio 2017) TABELLA RIEPILOGATIVA;



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**

*Tavole scala 1:2000, serie "6"*

- 6.1 (gennaio 2017) COMPARTI D'INTERVENTO - ZONIZZAZIONE;
- 6.2 (gennaio 2017) COMPARTI D'INTERVENTO - ZONIZZAZIONE;
- 6.3 (gennaio 2017) COMPARTI D'INTERVENTO - ZONIZZAZIONE;
- 6.4 (gennaio 2017) COMPARTI D'INTERVENTO - ZONIZZAZIONE;
- 6.5 (gennaio 2017) COMPARTI D'INTERVENTO - ZONIZZAZIONE;
- 6.6 (gennaio 2017) COMPARTI D'INTERVENTO - ZONIZZAZIONE;
- 6.7 (gennaio 2017) COMPARTI D'INTERVENTO - ZONIZZAZIONE;
- 6.8 (gennaio 2017) COMPARTI D'INTERVENTO - ZONIZZAZIONE;
- 6.9 (gennaio 2017) COMPARTI D'INTERVENTO - ZONIZZAZIONE;
- 6.10 (gennaio 2017) COMPARTI D'INTERVENTO - ZONIZZAZIONE;
- 6.11 (gennaio 2017) COMPARTI D'INTERVENTO - ZONIZZAZIONE;
- 6.12 (gennaio 2017) COMPARTI D'INTERVENTO - ZONIZZAZIONE;
- 6.13/14 (gennaio 2017) COMPARTI D'INTERVENTO - ZONIZZAZIONE;

*Tavole scala 1:5000, serie "4"*

- 4.4 (gennaio 2017) - scala 1:5000 - ZONIZZAZIONE;
- 4.9 (gennaio 2017) - scala 1:5000 - ZONIZZAZIONE;
- 4.12 (gennaio 2017) - scala 1:5000 - ZONIZZAZIONE;
- 4.16 (gennaio 2017) - scala 1:5000 - ZONIZZAZIONE;
- 4.18 (gennaio 2017) - scala 1:5000 - ZONIZZAZIONE;
- 4.20 (gennaio 2017) - scala 1:5000 - ZONIZZAZIONE;
- 4.21 (gennaio 2017) - scala 1:5000 - ZONIZZAZIONE;
- 4.22 (gennaio 2017) - scala 1:5000 - ZONIZZAZIONE;

Con nota prot. n. 39 del 05.01.2018, la Sezione Urbanistica regionale, verificata d'ufficio la mancata trasmissione del parere ex art. 89 DPR n. 380/2001, in materia di tutela dal rischio sismico, invitava il Comune a trasmettere al Servizio Autorità Idraulica della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia la documentazione di cui sopra al fine dell'ottenimento del parere necessario alla conclusione del procedimento di variante ex art. 16 della L.R. n. 56/80.

Con nota prot. n. 2076 del 06.02.2018 e successiva nota prot. n. 15994 del 25.10.2018 la Sezione Lavori Pubblici regionale rilasciava il suddetto parere.

Con riferimento alla procedura di cui al D.Lgs n. 152/2006 in materia di VAS, il Comune provvedeva a registrare singolarmente le varianti puntuali afferenti ad unico atto amministrativo (DCC n. 111/2005), ai sensi del punto 7.2 del Regolamento Regionale n. 18/2013 di cui alla L.R. n. 44/2012, con esito: "non selezionato".

Con nota prot. n. 7935 del 12.10.2018 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, trasmetteva il parere di non compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR, esprimendosi nel merito delle istanze (ex gruppo 6) n. 26 (Variante n. 9 – non favorevole), 46 (Variante n. 13 – non favorevole) e 131 (Variante n. 21 – non favorevole).

Con successiva nota prot. n. 8752 del 15.11.2018 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, trasmetteva il proprio parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR con prescrizioni sulle rimanenti varianti interessate dall'unico



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**

procedimento già oggetto di parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P (*Variante n. 7 - Istanza n. 14 ex gruppo 6; Variante n. 10 - Istanza n. 28 ex gruppo; Variante n. 11 - Istanza n. 39 ex gruppo 6; Variante n. 12 - Istanza n. 40 ex gruppo; Variante n. 14 - Istanza n. 55 ex gruppo 6; Variante n. 18 - Istanza n. 119 ex gruppo 6; Variante n. 19 - Istanza n. 124 ex gruppo 6; Variante 22 Istanza n. 139, 140, 142, 143, 227 ex gruppo 6; Variante n. 24 Istanza n. 182 ex gruppo 6; Variante n. 25 Istanza n. 187 ex gruppo 6; Variante n. 26 Istanza n. 196 ex gruppo 6; Variante n. 27 Istanza n. 204 ex gruppo 6; Variante n. 28 Istanza n. 234 ex gruppo 6; Variante n. 29 Istanza n. 235, 243, 293 ex gruppo 6; Variante n. 30 Istanza n. 246 ex gruppo 6; Variante n. 31 Istanza n. 274 ex gruppo 6; Variante n.32 Istanza n. 290 ex gruppo 6; Variante n. 33 Istanza n. 291, 292 ex gruppo 6; Variante n. 34 Istanza n. 299 ex gruppo 6*) nonch  quelle non oggetto di parere poich  non interessate da tutele del PPTR come gi  del PUTT/P (*Variante n. 20 - Istanza n. 126 ex gruppo 6; Variante n. 23 Istanza n. 176 ex gruppo 6*).

Con nota protocollo n. 11512 del 18.12.2018 la Sezione Urbanistica richiedeva al Comune l'ulteriore aggiornamento degli elaborati grafici interessati, atteso che con DGR n. 1860/2014 la Giunta Regionale si era riservata l'approvazione definitiva delle varianti in oggetto ad esito degli adempimenti in capo al Comune, tra cui la predisposizione "*di elaborati grafici contenenti il riporto delle determinazioni esaustive adottate con il presente provvedimento*".

Con nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020 acquisita al protocollo della Sezione Urbanistica n. 1008 del 03.02.2020, il Comune ha trasmesso in formato digitale la DCC n. 93 del 19.12.2019 avente ad oggetto "Osservazioni PRG Gruppi 4 e 6 Del. G.R. 345/01. Variante al PRG adottata con Del. di C.C. n. 111 del 16.12.2005. Approvazione ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/80 a seguito di adeguamento nota Servizio Urbanistica regionale prot. n. AOO\_079/PROT\_04/12/2018-0011016. Trasmissione adeguamenti cartografici a seguito del parere di compatibilit  paesaggistica ex art. 96 NTA del PPTR e pareri art. 89 DPR 380/01" e i relativi elaborati:

- Allegato 1 – Relazione di Variante;
- Allegato 2 – "Schedario Osservazioni";
- Allegato 3 – Tabella Riepilogativa;
- Allegato 4 – N.T.A.;
- Tavole scala 1:5000, serie "4" interessate dalle osservazioni:

TAV. 4.4; TAV. 4.12; TAV. 4.9; TAV. 4.16; TAV. 4.18; TAV. 4.20; TAV. 4.21; TAV. 4.22;

- Tavole scala 1:2000, serie "6":



TAV. 6.1; TAV. 6.2; TAV. 6.3; TAV. 6.4; TAV. 6.5; TAV. 6.6; TAV. 6.7; TAV. 6.8; TAV. 6.9; TAV. 6.10; TAV. 6.11; TAV. 6.12; TAV. 6.13-14.

Con riferimento agli atti trasmessi   stata elaborata una tabella ricognitiva riportante sinteticamente le valutazioni relative all'adeguamento cartografico degli elaborati contenenti le determinazioni adottate con DGR n. 1860/2014:



**REGIONE  
PUGLIA**



**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**

VARIANTE	ESITI VALUTAZIONI URBANISTICHE SU ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO
<p>Variante n. 1 della DGR n. 1860/2014 (n. 12 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 4)</p>	<p>La variante è stata ritenuta <b>non ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014 e pertanto per l'area interessata permane la qualificazione urbanistica del PRG vigente come "Zona B21 - Residenziali a carattere semintensivo" (parte), come "Zona B.16 - Ville di Interesse ambientale" (parte) e come "Nuova sede viaria" (parte). <b>Gli elaborati di P.R.G. Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22 riportano la qualificazione urbanistica del P.R.G. vigente.</b></p>  <p><b>Tav. 6.8 = Tav. 4.20 = Tav. 4.22 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p>Variante n. 2 della DGR n. 1860/2014 (n. 29-73-134 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 4)</p>	<p>La variante è stata ritenuta <b>non ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014 e pertanto per l'area interessata permane la qualificazione urbanistica del PRG vigente come "Zona F14 - Verde Attrezzato" (parte), come "Nuova sede viaria" (parte), e come "Zona B.22 - Turistico residenziale" (parte). <b>Gli elaborati di P.R.G. Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22 riportano la qualificazione urbanistica del P.R.G. vigente</b></p>  <p><b>Tav. 6.8 = Tav. 4.20 = Tav. 4.22 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**

<p>Variante n. 3 della DGR n. 1860/2014 (n. 38 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 4)</p>	<p>La variante è stata ritenuta <b>non ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014 e pertanto per l'area interessata permane la qualificazione urbanistica del PRG vigente quale "Zona D3 - Artigianali esistenti e di completamento". L'elaborato grafico Tav. 4.4 riporta la qualificazione urbanistica del P.R.G. vigente.</p>  <p><b>Tav. 4.4 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p>Variante n. 4 della DGR n. 1860/2014 (n. 76 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 4)</p>	<p>La variante è stata ritenuta <b>non ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014 e pertanto per l'area interessata permane la qualificazione urbanistica del P.R.G. vigente quale "Zona B27 - Giardini con edifici isolati consolidati allo stato di fatto" (parte) e "Zona F34 - Parco Attrezzato" (parte). Gli elaborati di P.R.G. Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22 riportano la qualificazione urbanistica del P.R.G. vigente.</p>  <p><b>Tav. 6.8 = Tav. 4.20 = Tav. 4.22 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>



**REGIONE  
PUGLIA**



**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**

<p><b>Variante n. 5 della DGR n. 1860/2014 (n. 253 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 4)</b></p>	<p>La variante propone la riqualificazione dell'area da "Zona B23 - Turistico residenziali rade" a "Zona B21 - Residenziali a carattere semintensivo".</p> <p>La Variante è stata ritenuta non ammissibile con D.G.R. n. 1860/2014.</p> <p>Nel merito degli elaborati trasmessi dal Comune con nota prot. n. 00300860 del 19-07-2017, la Sezione Urbanistica Regionale, con nota protocollo n. 11512 del 18-12-2018, ha invitato il Comune a verificare l'elaborato grafico Tav. 4.12, in cui la qualificazione urbanistica di Zona B21 proposta con la variante in oggetto, ritenuta non ammissibile, viene estesa anche ad altre aree.</p> <p>Nel merito di detta variante, il Comune, con D.C.C. n. 93 del 19-12-2019 e nella Relazione ad essa allegata, ha chiarito quanto di seguito riportato.</p> <p><i>"A riguardo si precisa che, come già espressamente riportato nella relazione allegata alla variante approvata con DCC n. 111/2005 (punto 7 pagina 11), e ribadito anche nella DCC n. 35/2017, in occasione della redazione di tale variante si è proceduto a correggere un errore materiale contenuto nella tavola 4.12 del PRG vigente approvato con DGR 345/2001 e DCS 181/2002. La predetta tavola 4.12 infatti attribuisce erroneamente la qualificazione urbanistica di zone B.23 alle zone di completamento ubicate nel comprensorio di Villaggio Resta, mentre la relativa normativa urbanistica a seguito dell'adeguamento approvato con DCS 181/2002 si ritrova all'art. 58 bis rubricato " ART.58 bis – ZONA B21 bis (ex - B4 POSTO DI BLOCCO ex C5 LISSANDRI - VILLAGGIO RESTA – BONCORE – S. ISIDORO)." e non all'art. 60 delle NTA riferito a tutt'altre zone ed in particolare alla frazione di Santa Caterina, dove è correttamente indicata la destinazione B.23. Si conferma pertanto che, a correzione, del predetto errore materiale sulla tavola 4.12 del PRG per le zone di completamento ex B.4 del vecchio PRG deve essere correttamente indicata la tipizzazione urbanistica B.21 che rimanda all'art. 58 bis delle NTA. (...)"</i></p> <p><b>Si prende atto di quanto rappresentato dal Comune e si condivide la correzione della tipizzazione relativa come "Zona B21", in quanto trattasi di discrasia tra la rappresentazione cartografica e la relativa norma tecnica di riferimento, ossia l'art. 58 bis delle N.T.A. vigenti che disciplina le aree del Villaggio Resta, in cui ricade l'area oggetto d'interesse. Detta modifica è anche assentibile ai sensi dell'art. 12, co. 3bis lett. c) della L.R. n. 20/2001. Ciò premesso si ritiene <u>ammissibile</u> la variante proposta.</b></p>
---	---



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**


	 <p><b>Tav. 4.12 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p><b>Variante n. 6 della DGR n. 1860/2014 (n. 305 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 4)</b></p>	<p>La variante propone una modifica all'art. 53 delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. vigente. La proposta è stata ritenuta <b>non ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014 e pertanto le N.T.A. di Piano non sono state modificate.</p>
<p><b>Variante n. 7 della DGR n. 1860/2014 (n. 14 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone la riqualificazione dell'area da "Nuova sede viaria" e "verde di arredo stradale" a Zona A3 "Edifici di interesse storico-artistico e ambientale". La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014. <b>Gli elaborati di P.R.G. Tav. 6.3 e Tav. 4.18 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>  <p><b>Tav. 6.3 = Tav. 4.18 22 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>





**REGIONE  
PUGLIA**



**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**

<p><b>Variante n. 8 della DGR n. 1860/2014 (n. 15 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone la riqualificazione urbanistica da "Zona F.14 - Verde attrezzato" e "Zona 15 - Verde sportivo" a "Zona C6 - Zone turistico residenziali di espansione".</p> <p>La variante è stata ritenuta <b>non ammissibile</b> con D.G.R. n.1860/2014 e pertanto per le aree interessate permane la qualificazione urbanistica del PRG vigente.</p> <p>Gli elaborati Tav. 6.9, Tav. 4.20, Tav. 4.22 trasmessi dal Comune con nota prot. n. 00300860 del 19-07-2017, rappresentano dette aree, erroneamente, come Zona C6; mentre l'elaborato Tav. 4.21 riporta la destinazione urbanistica del P.R.G. vigente. La Sezione Urbanistica Regionale con nota protocollo n. 11512 del 18-12-2018 ha invitato il Comune di Nardò a <i>verificare gli elaborati grafici Tav. 6.9, Tav. 4.20 e Tav. 4.22, in cui l'area oggetto di variante viene rappresentata come Zona C6 e non con la vigente destinazione urbanistica di Zona F14 e Zona F15.</i></p> <p><b>Gli elaborati Tav. 6.9, Tav. 4.20, Tav. 4.22 riportano la destinazione urbanistica del vigente PRG.</b></p>  <p><b>Tav. 6.9 = Tav. 4.20 = Tav. 4.22 22 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p><b>Variante n. 9 della DGR n. 1860/2014 (n. 26 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone la riqualificazione urbanistica delle aree interessate da "Nuova sede viaria per allargamento di strada esistente" e "Verde Pubblico" a Zona B20 "Residenziale a carattere intensivo".</p> <p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014.</p> <p>La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 7935 del 12-10-2018, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica previsto dall'art. 96.1.c delle NTA del PPTR ha ritenuto di <b>non poter esprimere parere favorevole.</b></p>



**REGIONE  
PUGLIA**



**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**

	<p>Ciò posto, la Sezione Urbanistica Regionale con nota prot. n. 11512 del 18-12-2018 ha invitato il Comune di Nardò a modificare gli elaborati Tav. 6.10 e Tav. 4.22 interessati. Il Comune di Nardò, con nota prot. n. 0004696 del 30-01-2020, ha provveduto ad inviare gli elaborati Tav. 6.10 e Tav. 4.22 che riportano la destinazione urbanistica di PRG vigente. Ciò premesso si ritiene <u>non ammissibile</u> la variante proposta.</p>  <p><b>Tav. 6.10 = Tav. 4.22 22 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p><b>Variante n. 10 della DGR n. 1860/2014 (n. 28 DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone la riqualificazione urbanistica dell'area interessata da "Nuova sede viaria" (parte), "Verde di arredo stradale" (parte), e "Zona B11 - Residenziali urbane di completamento" (parte) a "Zona B11 - Residenziali urbane di completamento".</p> <p>La proposta è stata ritenuta <u>ammissibile</u> con D.G.R. n. 1860/2014.</p> <p><b>Gli elaborati Tav. 6.1 e Tav. 4.18 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>  <p><b>Tav. 6.1 = Tav. 4.18 22 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>



**REGIONE  
PUGLIA**


**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**

<p><b>Variante n. 11 della DGR n. 1860/2014 (n. 39 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone la riqualificazione urbanistica dell'area interessata da "Zona F.15 - Verde sportivo" a "Zona B.22 - Turistico alberghiero". La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014. <b>Gli elaborati Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>  <p><b>Tav. 6.8 = Tav. 4.20 = Tav. 4.22 22 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p><b>Variante n. 12 della DGR n. 1860/2014 (n. 40 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone la inclusione della "Zona F.14 - Verde attrezzato" all'interno del comparto 55 adiacente. La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014. <b>Gli elaborati Tav. 6.9, Tav. 4.21 e Tav. 4.22 riportano quanto proposto.</b></p>  <p><b>Tav. 6.9 = Tav. 4.21 = Tav. 4.22 22 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p><b>Variante n. 13 della DGR n. 1860/2014 (n. 46 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone la riqualificazione dell'area interessata da "Nuova sede viaria" e "Zona B.22 - Turistico alberghiero" a "Zona B.22 - Turistico alberghiero". La proposta è stata ritenuta ammissibile con D.G.R. n. 1860/2014.</p>



**REGIONE  
PUGLIA**




**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**

	<p>La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 7935 del 12-10-2018, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica previsto dall'art. 96.1.c delle NTA del PPTR ha ritenuto di <b>non poter esprimere parere favorevole</b>.</p> <p>Ciò posto, la Sezione Urbanistica Regionale con nota prot. n. 11512 del 18-12-2018 ha invitato il Comune di Nardò a modificare gli elaborati Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22 interessati.</p> <p>Il Comune di Nardò, con nota prot. n. 0004696 del 30-01-2020, ha provveduto ad inviare <b>gli elaborati Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22, che riportano la destinazione urbanistica di PRG vigente</b>.</p> <p><b>Ciò premesso si ritiene <u>non ammissibile</u> la variante proposta.</b></p>  <p><b>Tav. 6.8 = Tav. 4.20 = Tav. 4.22 22 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p><b>Variante n. 14 della DGR n. 1860/2014 (n. 55 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone una modifica all'art. 59 delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. vigente.</p> <p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014.</p> <p>Pertanto <b>le N.T.A. di Piano sono state modificate, come si evince dall'elaborato "Allegato 1"</b>.</p>
<p><b>Variante n. 15 della DGR n. 1860/2014 (n. 65 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone la riqualificazione dell'area interessata da "Zona E1 - Agricola produttiva normale" (parte), "Zona B23 - Turistica residenziale rade" (parte), "fascia di rispetto della rete viaria" (parte) a "Zona C5 - Zona per insediamenti turistici".</p> <p>La proposta è stata ritenuta <b>non ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014.</p> <p><b>L'elaborato grafico Tav. 4.4 riporta la qualificazione urbanistica del P.R.G. vigente.</b></p>



**REGIONE  
PUGLIA**


**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**

	 <p><b>Tav. 4.4 22 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p><b>Variante n. 16 della DGR n. 1860/2014 (n. 71 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone la eliminazione della previsione dell'incrocio canalizzato di P.R.G. La proposta è stata ritenuta <b>non ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014.</p> <p><b>Gli elaborati di P.R.G. Tav. 6.10 e Tav. 4.22 riportano la qualificazione urbanistica del P.R.G. vigente.</b></p>  <p><b>Tav. 6.10 = Tav. 4.22 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p><b>Variante n. 17 della DGR n. 1860/2014 (n. 93 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante è stata ritenuta <b>non ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014.</p> <p><b>Gli elaborati Tav. 6.11 e Tav. 4.9 riportano la destinazione urbanistica del PRG vigente dell'area interessata come "Zona E2 - Zona agricola con prevalenti colture arboree".</b></p>  <p><b>Tav. 6.11 = Tav. 4.9 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>



**REGIONE  
PUGLIA**



**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**

<p><b>Variante n. 18 della DGR n. 1860/2014 (n. 119 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone la riqualificazione urbanistica dell'area interessata da "Nuova sede viaria" (parte) e "Zona B.24 - Turistico residenziali di riqualificazione" (parte) a "Zona B.24 - Turistico residenziali di riqualificazione" modificando il tracciato viario.</p> <p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n.1860/2014.</p> <p><b>Gli elaborati Tav. 6.9, Tav. 4.20, Tav. 4.21 e Tav. 4.22 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>  <p><b>Tav. 6.9 = Tav. 4.20 = Tav. 4.21 = Tav. 4.22 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p><b>Variante n. 19 della DGR n. 1860/2014 (n. 124 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone la riduzione della sede viaria di previsione del P.R.G. vigente (collegamento di via Masserei e via Pagani - Posto di Blocco) e l'ampliamento della qualificazione urbanistiche alle aree adiacenti come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Fasce ed aree di rispetto della rete viaria" (parte);</li> <li>- "Zona B.15 - Zone residenziali con giardini" (parte);</li> <li>- "Zona F.11 - Attrezzature per l'istruzione (scuola dell'infanzia de dell'obbligo) (parte).</li> </ul> <p>La proposta è stata ritenuta ammissibile con D.G.R. n. 1860/2014.</p> <p>L'Autorità di Bacino per la Puglia, con nota prot. n. 653 del 20/01/2016, <b>non ha ritenuto compatibile</b> la variante.</p> <p>Tuttavia, con nota prot. n. 15994 del 25-10-2018, la Sezione Lavori Pubblici ha ritenuto di subordinare il rilascio del parere ex art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 alle indicazioni e prescrizioni dell'Autorità di Bacino di cui alla nota prot. n.653 del 20-01-2016.</p> <p>La sezione Urbanistica regionale con nota prot. n. 11512 del 18.12.2018 rappresentava la necessità di apportare le necessarie modifiche agli elaborati in relazione al predetto parere ex art. 89.</p> <p><b>Ciò premesso si ritiene <u>non ammissibile</u> la variante proposta.</b></p>



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**

	 <p><b>Tav. 6.6 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p><b>Variante n. 20 della DGR n. 1860/2014 (n. 126 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La area è qualificata dal P.R.G. vigente parte come “Nuova Sede Viaria” e parte come “Zona F.14 - Verde attrezzato”. La variante propone l'ampliamento della “Zona F.25 - Attrezzature sanitarie ospedaliere” e la eliminazione della sede viaria di P.R.G..</p> <p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014.</p> <p><b>Gli elaborati grafici Tav. 6.4 e Tav. 4.18 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>  <p><b>Tav. 6.4 = Tav. 4.18 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p><b>Variante n. 21 della DGR n. 1860/2014 (n. 131 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone una modifica all'art. 62 “Zone B25 - Turistico residenziale di risanamento” delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti.</p> <p>La proposta è stata ritenuta ammissibile con D.G.R. n. 1860/2014.</p> <p>La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota</p>



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**



	<p>prot. n. 7935 del 12-10-2018, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica previsto dall'art. 96.1.c delle NTA del PPTR ha ritenuto di <b>non poter esprimere parere favorevole</b>.</p> <p>Ciò posto, la Sezione Urbanistica Regionale con nota prot. n. 11512 del 18-12-2018 ha richiesto di modificare gli elaborati interessati.</p> <p>Il Comune, con nota prot. n. 0004696 del 30-01-2020, ha trasmesso le Norme Tecniche di Attuazione in cui l'art. 62 risulta modificato come richiesto.</p> <p><b>Ciò premesso si ritiene <u>non ammissibile</u> la variante proposta.</b></p>
<p><b>Variante n. 22 della DGR n. 1860/2014 (nn. 139, 140, 142, 143 e 227 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone la riqualificazione urbanistica dell'area tipizzata come "F15 - Verde sportivo" a "Zona B21 - Residenziali a carattere semintensivo".</p> <p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014.</p> <p>L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale - sede Puglia, con nota prot. n. 8409 del 11.07.2019, a seguito dello studio idrogeologico prodotto dal Comune, ha ritenuto che la variante proposta fosse compatibile con il Piano di Assetto Idrogeomorfologico vigente e pertanto <b>l'elaborato 4.12 riporta la qualificazione urbanistica di zona B21.</b></p> <div data-bbox="738 1205 1198 1532" data-label="Image"> </div> <p><b>Tav. 4.12 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p><b>Variante n. 23 della DGR n. 1860/2014 (n. 176 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone una modifica all'art. 98 "Zone F23 - Attrezzature private di interesse collettivo" delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti.</p> <p>In particolare l'articolo in questione viene integrato come di seguito riportato:</p> <p><i>"Per la struttura ubicata in via XX settembre, fermo quanto stabilito ai commi precedenti, la prevista attrezzatura di interesse collettivo può essere ubicata ai piani superiori solo se</i></p>





**REGIONE  
PUGLIA**



**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**

	<p><i>di natura e destinazione compatibile; in tal caso al piano terra è consentita la destinazione commerciale."</i></p> <p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014.</p> <p><b>Le N.T.A. di Piano sono state modificate, come si evince dall'elaborato "Allegato 1".</b></p>
<p><b>Variante n. 24 della DGR n. 1860/2014 (n. 182 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone la riqualificazione urbanistica dell'area tipizzata come "Zona F34 - Parco attrezzato" a "Zona B.27 - Giardini con edifici isolati".</p> <p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n.1860/2014.</p> <p><b>Gli elaborati Tav. 6.10 e Tav. 4.22 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>  <p><b>Tav. 6.10 = Tav. 4.22 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p><b>Variante n. 25 della DGR n.1860/2014 (n.187 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone la riqualificazione urbanistica dell'area tipizzata da "Zona F34 - Parco attrezzato" a "Zona B.27 - Giardini con edifici isolati".</p> <p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n.1860/2014.</p> <p><b>Gli elaborati Tav. 6.10 e Tav. 4.22 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>  <p><b>Tav. 6.10 = Tav. 4.22 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>



**REGIONE  
PUGLIA**



**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**

<p><b>Variante n. 26 della DGR n. 1860/2014 (n. 196 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone la riqualificazione urbanistica dell'area tipizzata da "Zona B24 - Turistico residenziali di riqualificazione" (parte) e "Zona F34 - Parco attrezzato" (parte) a "Zona B24 - Turistico residenziali di riqualificazione". La proposta è stata ritenuta <u>ammissibile</u> con D.G.R. n.1860/2014.</p> <p><b>Gli elaborati Tav. 6.10 e Tav. 4.22 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>  <p><b>Tav. 6.10 = Tav. 4.22 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p><b>Variante n. 27 della DGR n. 1860/2014 (n. 204 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone la modifica dell'asse della sede viaria di previsione. La proposta stata ritenuta <u>ammissibile</u> con D.G.R. n.1860/2014.</p> <p><b>Gli elaborati Tav. 6.6 e Tav. 4.21 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>  <p><b>Tav. 6.6 = Tav. 4.21 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p><b>Variante n. 28 della DGR n. 1860/2014 (n. 234 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone la riqualificazione urbanistica dell'area tipizzata da "Zona F22 - Attrezzature civili a carattere urbano e relative aree di pertinenza" a "Zona E2 - Agricole con prevalenti colture arboree". La proposta è stata ritenuta <u>ammissibile</u> con D.G.R. n. 1860/2014.</p> <p><b>Gli elaborati Tav. 6.12 e Tav. 4.9 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>



**REGIONE  
PUGLIA**



**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**

	 <p><b>Tav. 6.12 = Tav. 4.9 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p><b>Variante n. 29 della DGR n. 1860/2014 (nn. 235, 243, 293 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone il cambio di destinazione d'uso di due aree tipizzate da "Zona F.12 - Attrezzature civili di interesse comune" a "Zona A.2 - Zona di interesse ambientale". La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014.</p> <p><b>Gli elaborati Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>  <p><b>Tav. 6.8 = Tav. 4.20 = Tav. 4.22 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p><b>Variante n. 30 della DGR n. 1860/2014 (n. 246 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone l'ampliamento della "Zona B.21 - Residenziali a carattere semintensivo" con una modifica del tratto della "Nuova sede viaria". La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014.</p> <p><b>Gli elaborati Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>



**REGIONE  
PUGLIA**



**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**

	 <p><b>Tav. 6.8 = Tav. 4.20 = Tav. 4.22 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p><b>Variante n. 31 della DGR n. 1860/2014 (n. 274 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone la riqualificazione dell'area tipizzata da "Zona C7 - Sviluppo turistico" nel comparto 46 relativo alla lottizzazione Croce Alta a "Zona B.22 - Turistico residenziale". La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014.</p> <p><b>Gli elaborati Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>  <p><b>Tav. 6.8 = Tav. 4.20 = Tav. 4.22 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p><b>Variante n. 32 della DGR n. 1860/2014 (n. 290 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone la riqualificazione dell'area tipizzata da "Nuova sede viaria" ad ampliamento della "Zona F.34 - Parco attrezzato". La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014.</p> <p><b>Gli elaborati Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>



**REGIONE  
PUGLIA**


**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**

	 <p><b>Tav. 6.8 = Tav. 4.20 = Tav. 4.22 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p><b>Variante n. 33 della DGR n. 1860/2014 (n. 291 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>La variante propone la riqualificazione dell'area da "Nuova sede viaria" a "Zona B.27 -Giardini con edifici isolati". La proposta stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n.1860/2014.</p> <p><b>Gli elaborati Tav. 6.6, Tav. 4.20 e Tav. 4.21 riportano la nuova destinazione urbanistica.</b></p>  <p><b>Tav. 6.6 = Tav. 4.20 = Tav. 4.21 (nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020)</b></p>
<p><b>Variante n. 34 della DGR n. 1860/2014 (n. 299 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)</b></p>	<p>L'area è qualificata dal P.R.G. vigente come "Nuova sede viaria" e parte come "Zona F.14 - Verde attrezzato" adiacenti al Comparto n. 9 della "Zona C.1 - Residenziali di espansione intensive". La variante proposta prevede che venga mantenuta la stessa destinazione urbanistica, ma che le aree in questione siano inserite all'interno del perimetro del comparto n. 9 delle Zone C.1.</p> <p>La proposta è stata ritenuta <b>ammissibile</b> con D.G.R. n. 1860/2014.</p> <p><b>L'elaborato grafico Tav. 4.18 riporta la modifica del perimetro di detto comparto.</b></p>



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO  
SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA  
PO Pianificazione Urbanistica 2**



Sulla scorta delle finalità, specificazioni e motivazioni comunali, si rileva preliminarmente, sotto l'aspetto amministrativo-procedurale, che la proposta di Variante al PRG risulta ammissibile ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980. Anche sotto l'aspetto tecnico-urbanistico la proposta di Variante, con specifico riferimento all'adeguamento cartografico degli elaborati interessati dalle suddette varianti, risulta in linea con le prescrizioni di cui alla DGR n. 1860/2014.

Alla luce delle risultanze istruttorie, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980, stante l'adeguamento degli elaborati di variante alle prescrizioni di cui alla DGR n. 1860/2014 come predisposti dal Comune di Nardò, giuste DCC n. n. 35 del 29-03-2017 e DCC n. 93 del 19.12.2020, si esprime parere favorevole all'approvazione definitiva della Variante al P.R.G. – D.G.R. n. 1860/2014 - DCC n. 93 del 19.12.2019.

**P.O. Pianificazione Urbanistica 2**  
(arch. Valentina Battaglini)



BATTAGLINI  
VALENTINA  
24.07.2020  
06:58:44 UTC

**Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica**  
(arch. Vincenzo Lasorella)



LASORELLA  
VINCENZO  
24.07.2020  
07:45:03 UTC

**Il Dirigente della Sezione Urbanistica**  
(dott. Giuseppe Maestri)

Firmato digitalmente da:Giuseppe Maestri  
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727  
Motivo:notifica  
Luogo:bari  
Data:24/07/2020 10:09:55



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

Regione Puglia  
Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio  
UO: Posizione Organizzativa Lecce  
**AOO\_145/PROT  
11/06/2018 - 0004708**  
Prot. Usola - Registro, Protocollo Generale

**Comune di Nardò**  
**AF 1 - Urbanistica e Ambiente**  
protocollo@pecnardo.it

**P.C. Regione Puglia**  
**Sezione Urbanistica**  
[serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto:** Comune di Nardò (LE). Variante al PRG in accoglimento alle osservazioni pervenute in sede di adozione del PRG. Deliberazione di Giunta Regionale n. 1860/2014 di approvazione con richiesta di adeguamenti cartografici. Trasmissione adeguamento cartografico approvato con DCC n. 35/2017. Richiesta parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR.  
**Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze n. 26, 46 e 131 (ex gruppo 6) ex art 10 bis L 241/1990.**

**VISTA** la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;  
**VISTA** la Parte III del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";  
**VISTA** la DGR n. 1860/2014, con cui è stata approvata la variante in oggetto con richiesta di adeguamenti cartografici e rilasciato il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni ex art. 5.03 delle NTA del PUTT;  
**VISTO** il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23/03/2015) ed in particolare l'art. 96.1.c delle NTA;  
**CONSIDERATO** che il PRG di Nardò, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 345 del 10.04.2001, non è adeguato al PPTR ai sensi dell'art. 97 delle NTA.

**(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)**

**VISTO CHE** con nota del 27.11.2017 prot n. 8557, acquisita al prot. n. 742 del 26.01.2018, il Servizio Strumentazione Urbanistica regionale ha trasmesso la richiesta di parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1 delle NTA del PPTR per la Variante al PRG del Comune di Nardò di cui all'oggetto.

La documentazione pervenuta risulta costituita dai seguenti elaborati:

1. Allegato 1 Adeguamenti cartografici - Schede delle osservazioni
2. Allegato 2 Adeguamenti cartografici - Tabella riepilogativa
3. Tav. 4.4 Adeguamenti cartografici - zonizzazione
4. Tav. 4.9 Adeguamenti cartografici - zonizzazione
5. Tav. 4.12 Adeguamenti cartografici - zonizzazione
6. Tav. 4.16 Adeguamenti cartografici - zonizzazione
7. Tav. 4.18 Adeguamenti cartografici - zonizzazione
8. Tav. 4.20 Adeguamenti cartografici - zonizzazione
9. Tav. 4.21 Adeguamenti cartografici - zonizzazione
10. Tav. 4.22 Adeguamenti cartografici - zonizzazione
11. Tav. 6.1 Adeguamenti cartografici - comparti di intervento - zonizzazione
12. Tav. 6.2 Adeguamenti cartografici - comparti di intervento - zonizzazione
13. Tav. 6.3 Adeguamenti cartografici - comparti di intervento - zonizzazione

**ALLEGATO B**

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - PEC: [servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)  
Responsabile del Procedimento arch. Valentina Battaglini - c/o PO Urbanistica e Paesaggio Lecce  
e-mail: [urbanistica.le.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:urbanistica.le.regione@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

14. Tav. 6.4 Adeguamenti cartografici - comparti di intervento - zonizzazione
15. Tav. 6.5 Adeguamenti cartografici - comparti di intervento - zonizzazione
16. Tav. 6.6 Adeguamenti cartografici - comparti di intervento - zonizzazione
17. Tav. 6.7 Adeguamenti cartografici - comparti di intervento - zonizzazione
18. Tav. 6.8 Adeguamenti cartografici - comparti di intervento - zonizzazione
19. Tav. 6.9 Adeguamenti cartografici - comparti di intervento - zonizzazione
20. Tav. 6.10 Adeguamenti cartografici - comparti di intervento - zonizzazione
21. Tav. 6.11 Adeguamenti cartografici - comparti di intervento - zonizzazione
22. Tav. 6.12 Adeguamenti cartografici - comparti di intervento - zonizzazione
23. Tav. 6.13/14 Adeguamenti cartografici - comparti di intervento - zonizzazione
24. DCC n. 35 del 29.03.2017

Con nota prot. n. 5793 del 15.04.2014 la scrivente Sezione ha espresso il parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, in merito alle varianti in oggetto e nello specifico tale parere riguardava il gruppo di varianti al PRG (ex gruppo 6), contraddistinte nella Delibera di Giunta Regionale 18 maggio 2010 n. 1167 con i nn. dal 7 al 35.

Con riferimento alle 9 osservazioni del gruppo A (12, 29, 73, 75, 134, 38, 76, 253, 305) la scrivente Sezione non aveva espresso il parere ex art. 5.03 delle NTA del PUTT, in quanto le stesse risultavano essere già in contrasto con le prescrizioni contenute nella DGR n. 345 del 10.04.2011 con la quale è stato approvato in via definitiva il PRG del Comune di Nardò.

Si ritiene, altresì, di non esprimere parere di compatibilità paesaggistica per le seguenti varianti, in quanto le stesse risultano già non ammissibili nel parere urbanistico regionale di cui alla DGR 1860/2014:

- n. 8 Istanza n. 15 ex gruppo 6
- n. 15 Istanza n. 65 ex gruppo 6
- n. 16 Istanza n. 71 ex gruppo 6
- n. 17 Istanza n. 93 ex gruppo 6

Premesso quanto sopra, esaminati gli atti trasmessi, fermo restando l'art. 143 comma 9 del D.Lgs 42/2004, si rappresenta quanto segue.

**Variante n. 9 - Istanza n. 26 ex gruppo 6**

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015, si rileva che:

- Struttura Idro - geomorfologica:
  - Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dal bene paesaggistico denominato "territori costieri" della suddetta struttura sottoposto alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR;
  - Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
- Struttura Ecosistemica e Ambientale:
  - Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;





**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

- *Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
- *Struttura Antropica e Storico - Culturale:*
  - *Beni paesaggistici:* l'area su cui ricade la proposta di variante è ricompresa all'interno del bene paesaggistico "Area di notevole interesse pubblico" (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), sottoposto alle prescrizioni di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Precisamente l'area è tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò" decretata il 04.09.1975 (ed integrata con decreto del 01.08.1985) ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r).
  - *Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico "Cono Visuale" denominato "Montagna Spaccata" sottoposto alle Misure di Salvaguardia di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR.

Premesso che ai sensi dell'art. 96.2 delle NTA del PPTR, per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali, è necessario valutare la compatibilità al PPTR verificando in particolare la coerenza con:

- a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
- b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda d'ambito di riferimento;
- c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all'art. 6;
- d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoriale "Tavoliere Salentino" e in particolare nella figura "La Terra dell'Arneo".

Il valore paesaggistico-ambientale dell'ambito territoriale in esame è rilevabile nella presenza di numerosi elementi territoriali di rilevante importanza con specifico riferimento alla fascia costiera che mostra un'estrema variabilità morfologica, conseguente alle numerose e differenziate tipologie di costa. Tutto ciò accompagnato dalla presenza di componenti ambientali e naturalistiche che soprattutto lungo la fascia costiera neretina mantengono ancora un carattere di naturalità di rilevante valore paesaggistico.

Con riferimento al **contesto** in cui ricade l'area oggetto della variante, le aree si attestano nel centro abitato di Santa Maria al Bagno e sono caratterizzate dalla presenza di un assetto urbanistico consolidato.

Tutto ciò premesso si rappresenta che con riferimento alla **variante proposta**, pur interessando un'area posta in un contesto urbanizzato, edificato secondo un assetto urbanistico ed edilizio consolidato nel centro abitato di Santa Maria al Bagno, essa prevede il cambio di destinazione d'uso in "zona B20" entro cui, tra gli altri, sono consentiti (art. 57 NTA del PRG) interventi di nuova costruzione, che vanno a saturare tali aree incrementando il consumo di suolo.

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - PEC: [servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)  
Responsabile del Procedimento arch. Valentina Battaglini - c/o PO Urbanistica e Paesaggio Lecce  
e-mail: [urbanistica.le.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:urbanistica.le.regione@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Premesso quanto sopra, si rappresenta che la suddetta variante risulta essere non coerente ed in **contrasto** con:

- **gli obiettivi generali e specifici di qualità del paesaggio finalizzati a:**
  - Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri;
  - Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata.
  - Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo;
  - Promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo.
- **gli indirizzi di cui all'art. 43**, laddove dispongono che limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione della fascia costiera;
- **le direttive di cui all'art. 44** laddove dispongono di contrastare il processo di formazione di nuova edificazione;
- **le prescrizioni di cui all'art. 45** delle NTA del PPTR laddove dispongono che non sono ammissibili interventi che comportano la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali; trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;
- **le prescrizioni di cui all'art. 79** delle NTA del PPTR del Bene Paesaggistico "*Immobili e aree di notevole interesse pubblico*" e in particolare con:
  - **la normativa d'uso della sezione C2** della scheda d'ambito "Tavoliere Salentino" avente, ai sensi dell'art. 79.1.1.1 delle NTA del PPTR, valore di prescrizione e finalizzata a:
    - tutelare gli equilibri morfodinamici degli ambienti costieri dai fenomeni erosivi indotti da opere di trasformazione;
    - valorizzare le relazioni tra costa e interno anche attraverso nuove forme di accoglienza turistica;
- **le disposizioni** contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge di cui all'art. 142 lett. a) e c) (art. 79.1.2).

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica previsto dall'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la proposta di variante in oggetto si ritiene di **non poter esprimere parere favorevole** poichè la stessa contrasta con gli obiettivi generali e specifici di qualità del paesaggio, gli indirizzi di cui all'art. 43, le direttive di cui all'art. 44 e le prescrizioni di cui all'art. 45 e art. 79 delle NTA del PPTR come sopra riportato.

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - PEC: [servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)  
Responsabile del Procedimento arch. Valentina Battaglini - c/o PO Urbanistica e Paesaggio Lecce  
e-mail: [urbanistica.le.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:urbanistica.le.regione@pec.rupar.puglia.it)

4



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**Variante n. 13 - Istanza n. 46 ex gruppo 6**

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015, si rileva che:

- Struttura Idro - geomorfologica:
  - *Beni paesaggistici:* l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dal bene paesaggistico denominato "territori costieri" della suddetta struttura sottoposto alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR;
  - *Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico denominato "Reticolo idrografico di connessione della RER" della suddetta struttura sottoposto alle Misure di Salvaguardia di cui all'art. 47 delle NTA del PPTR;
- Struttura Ecosistemica e Ambientale:
  - *Beni paesaggistici:* l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - *Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
- Struttura Antropica e Storico - Culturale:
  - *Beni paesaggistici:* l'area su cui ricade la proposta di variante è ricompresa all'interno del bene paesaggistico "Area di notevole interesse pubblico" (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), sottoposto alle prescrizioni di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Precisamente l'area è tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò" decretata il 04.09.1975 (ed integrata con decreto del 01.08.1985) ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r).
  - *Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico "Cono Visuale" denominato "Montagna Spaccata" sottoposto alle Misure di Salvaguardia di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR.

Premesso che ai sensi dell'art 96.2 delle NTA del PPTR, per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali, è necessario valutare la compatibilità al PPTR verificando in particolare la coerenza con:

- e) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
- f) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda d'ambito di riferimento;
- g) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all'art. 6;
- h) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoriale "Tavoliere Salentino" e in particolare nella figura "La Terra dell'Arneo".

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - PEC: [servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)  
 Responsabile del Procedimento arch. Valentina Battaglini - c/o PO Urbanistica e Paesaggio Lecce  
 e-mail: [urbanistica.le.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:urbanistica.le.regione@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

Il valore paesaggistico-ambientale dell'**ambito territoriale** in esame è rilevabile nella presenza di numerosi elementi territoriali di rilevante importanza con specifico riferimento alla fascia costiera che mostra un'estrema variabilità morfologica, conseguente alle numerose e differenziate tipologie di costa. Tutto ciò accompagnato dalla presenza di componenti ambientali e naturalistiche che soprattutto lungo la fascia costiera neretina mantengono ancora un carattere di naturalità di rilevante valore paesaggistico.

Con riferimento al **contesto** in cui ricade l'area oggetto della variante, le aree si attestano nel centro abitato di Sant'Isidoro, a ridosso della linea di costa e sono caratterizzate dalla presenza di un assetto urbanistico consolidato.

Tutto ciò premesso si rappresenta che con riferimento alla **variante proposta**, pur interessando un'area posta in un contesto urbanizzato, edificato secondo un assetto urbanistico ed edilizio consolidato, essa prevede la modifica della destinazione urbanistica di sede viaria attribuita dal PRG adottato, in quanto il tracciato previsto investe la costruzione realizzata in base a licenza edilizia del 1956, attribuendo all'area la destinazione B.22. Ciò si ritiene implichi interventi di nuova costruzione, che vanno a saturare tali aree incrementando il consumo di suolo.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che la suddetta variante risulta essere non coerente ed in **contrasto** con:

- **gli obiettivi generali e specifici** di qualità del paesaggio finalizzati a:
  - Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri;
  - Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata.
  - Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo;
  - Promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo.
- **gli indirizzi** di cui all'**art. 43**, laddove dispongono che limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione della fascia costiera;
- **le direttive** di cui all'**art. 44** laddove dispongono di contrastare il processo di formazione di nuova edificazione;
- **le prescrizioni** di cui all'**art. 45** delle NTA del PPTR laddove dispongono che non sono ammissibili interventi che comportano la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali; trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;
- **le misure di salvaguardia** di cui all'**art. 47** delle NTA del PPTR laddove dispongono che non sono ammissibili interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'**art. 37**.
- **le prescrizioni** di cui all'**art. 79** delle NTA del PPTR del Bene Paesaggistico "*Immobili e aree di notevole interesse pubblico*" e in particolare con:

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - PEC: [servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)  
 Responsabile del Procedimento arch. Valentina Battaglini - c/o PO Urbanistica e Paesaggio Lecce  
 e-mail: [urbanistica.le.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:urbanistica.le.regione@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

- la normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito "Tavoliere Salentino" avente, ai sensi dell'art. 79.1.1.1 delle NTA del PPTR, valore di prescrizione e finalizzata a:
  - tutelare gli equilibri morfodinamici degli ambienti costieri dai fenomeni erosivi indotti da opere di trasformazione;
  - valorizzare le relazioni tra costa e interno anche attraverso nuove forme di accoglienza turistica;
- le disposizioni contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge di cui all'art. 142 lett. a) e c) (art. 79.1.2).

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica previsto dall'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la proposta di variante in oggetto si ritiene di **non poter esprimere parere favorevole** poichè la stessa contrasta con gli obiettivi generali e specifici di qualità del paesaggio, gli indirizzi di cui all'art. 43, le direttive di cui all'art. 44 e le prescrizioni di cui all'art. 45 e 79 nonché con le Misure di salvaguardia di cui all'art. 47 delle NTA del PPTR come sopra riportato.

**Variante n. 21 Istanza n. 131 ex gruppo 6**

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015, si rileva che:

- Struttura Idro - geomorfologica:
  - Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dal bene paesaggistico denominato "territori costieri" della suddetta struttura sottoposto alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR;
  - Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
- Struttura Ecosistemica e Ambientale:
  - Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
- Struttura Antropica e Storico - Culturale:
  - Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante è ricompresa all'interno del bene paesaggistico "Area di notevole interesse pubblico" (art. 136 del D. Lgs. 42/2004), sottoposto alle prescrizioni di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Precisamente l'area è tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nel Comune di Nardò" decretata il 04.09.1975 (ed integrata con decreto del 01.08.1985) ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r).
  - Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**"Cono Visuale"** denominato "Porto Selvaggio" sottoposto alle Misure di Salvaguardia di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR.

Premesso che ai sensi dell'art 96.2 delle NTA del PPTR, per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali, è necessario valutare la compatibilità al PPTR verificando in particolare la coerenza con:

- a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
- b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda d'ambito di riferimento;
- c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all'art. 6;
- d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoriale "Tavoliere Salentino" e in particolare nella figura "La Terra dell'Arneo".

Il valore paesaggistico-ambientale dell'ambito territoriale in esame è rilevabile nella presenza di numerosi elementi territoriali di rilevante importanza con specifico riferimento alla fascia costiera che mostra un'estrema variabilità morfologica, conseguente alle numerose e differenziate tipologie di costa. Tutto ciò accompagnato dalla presenza di componenti ambientali e naturalistiche che soprattutto lungo la fascia costiera neretina mantengono ancora un carattere di naturalità di rilevante valore paesaggistico.

Con riferimento al **contesto** in cui ricade l'area oggetto della variante, le aree si attestano nel centro abitato di Sant'Isidoro, a ridosso della linea di costa e sono caratterizzate dalla presenza di un assetto urbanistico consolidato.

Tutto ciò premesso si rappresenta che con riferimento alla **variante proposta**, pur interessando un'area posta in un contesto urbanizzato, edificato secondo un assetto urbanistico ed edilizio consolidato, essa prevede l'eliminazione della prescrizione delle NTA del vigente PRG, relativa al lotto minimo di intervento di 500 mq, in quanto la proprietà dell'osservante e quella di altri soggetti è inferiore a tale ampiezza minima. Ciò si ritiene implichi interventi di nuova costruzione, che vanno a saturare tali aree incrementando il consumo di suolo.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che la suddetta variante risulta essere non coerente ed in **contrasto** con:

- **gli obiettivi generali e specifici di qualità del paesaggio finalizzati a:**
  - Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri;
  - Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata.
  - Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo;
  - Promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo.
- **gli indirizzi di cui all'art. 43**, laddove dispongono che limitare e ridurre le trasformazioni e

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - PEC: [servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)  
Responsabile del Procedimento arch. Valentina Battaglini - c/o PO Urbanistica e Paesaggio Lecce  
e-mail: [urbanistica.le.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:urbanistica.le.regione@pec.rupar.puglia.it)

8



**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

l'artificializzazione della fascia costiera;

- le **direttive** di cui all'art. 44 laddove dispongono di contrastare il processo di formazione di nuova edificazione;
- le **prescrizioni** di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR laddove dispongono che non sono ammissibili interventi che comportano la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali; trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;
- le **prescrizioni** di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR del Bene Paesaggistico "*Immobili e aree di notevole interesse pubblico*" e in particolare con:
  - la **normativa d'uso della sezione C2** della scheda d'ambito "Tavoliere Salentino" avente, ai sensi dell'art. 79.1.1.1 delle NTA del PPTR, valore di prescrizione e finalizzata a:
    - tutelare gli equilibri morfodinamici degli ambienti costieri dai fenomeni erosivi indotti da opere di trasformazione;
    - valorizzare le relazioni tra costa e interno anche attraverso nuove forme di accoglienza turistica;
- le **disposizioni** contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge di cui all'art. 142 lett. a) e c) (art. 79.1.2).

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica previsto dall'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la proposta di variante in oggetto si ritiene di **non poter esprimere parere favorevole** poichè la stessa contrasta con gli obiettivi generali e specifici di qualità del paesaggio, gli indirizzi di cui all'art. 43, le direttive di cui all'art. 44 e le prescrizioni di cui all'art. 45 e art. 79 delle NTA del PPTR come sopra riportato.

La presente nota vale quale preavviso di rigetto, ovvero quale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10/bis della L. n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i..

I soggetti proponenti interessati potranno far pervenire, entro e non oltre il termine di gg. 10 dalla ricezione della presente, le proprie osservazioni eventualmente corredate da idonea documentazione scritto-grafica.

Funzionario Istruttore  
(Antonio Canuti)

PO Urbanistica e Paesaggio Lecce  
(Arch. Valentina Battaglini)

Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio  
(Ing. Barbara Loconsole)

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - PEC: [servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)  
Responsabile del Procedimento arch. Valentina Battaglini - c/o PO Urbanistica e Paesaggio Lecce  
e-mail: [urbanistica.le.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:urbanistica.le.regione@pec.rupar.puglia.it)

